

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 739-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, SANTALCO, PATRIARCA, CUMINETTI, BEORCHIA, BONORA, DIANA, DE CINQUE, FONTANA Elio, FAVILLA, FIORET, GRAZIANI, D'AMELIO, LEONARDI, AZZARETTI, AZZARÀ, ANGELONI, DI STEFANO, SALERNO, MANZINI, VETTORI, PICANO, GRASSI BERTAZZI, POLI, IANNIELLO, TAGLIAMONTE e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1987

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione, nel licenziare favorevolmente e senza emendamenti il testo del disegno di legge, relativo all'introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario, ha mostrato di condividere le preoccupazioni poste a fondamento di tale iniziativa legislativa per lo stato di grave disagio nel quale viene a trovarsi il contribuente, in pendenza del processo tributario, per essere costretto a corrispondere egualmente l'imposta pretesa dall'Amministrazione, la quale esclusivamente si riserva la facoltà, a mezzo dell'Intendente di finanza, di accordare la sospensione dell'esecutorietà dell'atto amministrativo.

Esattamente viene posto in rilievo nella relazione dei proponenti, che accompagna il provvedimento in esame, come a tale situazione la giurisprudenza pretoria ha cercato di porre rimedio attraverso l'applicazione dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che consente al magistrato ordinario di adottare i provvedimenti di urgenza che si appalesino più idonei ad assicurare gli effetti di una decisione sul merito; tale intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria rappresenta comunque una interferenza del giudice ordinario nell'attività della Pubblica amministrazione che potrebbe contrastare con il principio della separazione dei poteri, nè d'altro canto si vede perchè la facoltà di sospendere il provvedimento amministrativo impugnato possa essere invece riconosciuto alla giurisdizione amministrativa, e non debba invece essere concessa anche ai giudici tributari nel campo delle controversie sottoposte alla loro cognizione.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede pertanto l'introduzione di un articolo 15-bis nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, dando facoltà al ricorrente di chiedere alla Commissione tributaria di primo grado che l'esecutorietà dell'atto impositivo da lui impugnato venga sospesa ove ne derivi un pregiudizio imminente ed

irreparabile, rappresentato normalmente dalla grave difficoltà di reperire la somma necessaria, e dalla lungaggine della sua restituzione da parte dell'amministrazione in caso di soccombenza.

Lo stesso articolo prevede poi dettagliatamente la procedura, di carattere urgente, che deve essere eseguita dalla Commissione per adottare al più presto, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dall'assegnazione del ricorso, la decisione sull'istanza, decisione che, ove di accoglimento, ha una durata non superiore a dodici mesi, non prorogabili; e si prevede altresì che, in caso di accoglimento, la trattazione del ricorso principale nel merito debba essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza del termine di durata della sospensione.

È prevista anche, e giustamente, l'alternativa tra la istanza di sospensione in sede giurisdizionale e quella in sede amministrativa, disponendosi che, in caso di rigetto della prima, non si possa dar luogo alla seconda. Infine, al comma 9 del predetto articolo 15-bis, è previsto che, in caso di rigetto, totale o parziale del ricorso nel merito, venga applicata, a carico del ricorrente che abbia ottenuto la sospensione della imposizione, una maggiorazione del 30 per cento annuo, oltre agli interessi per la ritardata riscossione; ciò all'evidente fine di dissuadere i ricorrenti dall'avanzare istanze di sospensione non effettivamente giustificate.

Agli articoli 2 e 3 si prevedono dei compensi migliorativi o aggiuntivi ai componenti della Commissione ed al segretario per l'ulteriore, maggiore attività comportata dalla introduzione della sospensione cautelare; all'articolo 4 si prevede la copertura della relativa spesa.

In conclusione, la Commissione ha ritenuto, a maggioranza, di sottoporre all'Assemblea con parere favorevole il provvedimento in esame, rilevando che esso, non precludendo all'Amministrazione l'autonoma facoltà di so-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spendere l'esecutorietà dell'atto impositivo, consente al contribuente una maggior tutela attraverso la guarentegia di imparzialità discendente dalla facoltà di ricorrere ad una commissione tributaria avente natura giurisdizionale, e quindi assistita dalle garanzie che

l'esercizio di tale funzione prevede per il cittadino.

Il relatore raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

DE CINQUE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

28 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (*Sospensione cautelare della riscossione*). - 1. In pendenza del giudizio di primo grado il ricorrente ha facoltà di chiedere alla commissione tributaria che la esecutorietà dell'imposizione venga sospesa se da essa può derivargli un pregiudizio imminente ed irreparabile.

2. L'istanza di sospensione, debitamente motivata, a pena di inammissibilità, in ordine al presupposto indicato nel comma 1, va prodotta in carta da bollo alla segreteria della commissione tributaria di primo grado presso la quale pende il ricorso contro l'atto impositivo e ad essa vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità, le copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuta presentazione del ricorso in bollo alla segreteria della commissione e dell'esemplare in carta semplice all'ufficio tributario.

3. Il presidente della commissione provvede ad assegnare l'istanza alla sezione che ha in carico il ricorso contro l'atto impositivo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa e, nel caso in cui il ricorso non sia stato assegnato, vi provvede entro lo stesso termine, in uno con l'istanza.

4. Il presidente della sezione fissa la data in cui verrà tenuta la camera di consiglio in modo che essa si svolga non oltre il quindicesimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza e il collegio della sezione, dopo un sommario esame della controversia cui l'istanza si riconnette, adotta immediatamente il provvedimento relativo con decreto motivato non impugnabile.

5. Il dispositivo del decreto va comunicato alle parti, a cura della segreteria, entro dieci giorni dalla data della camera di consiglio.

6. Il provvedimento di sospensione, totale o

parziale, ha efficacia per dodici mesi, decorrenti dalla data della sua emissione, salvo che nel frattempo non sia intervenuta la decisione sul ricorso, e non è rinnovabile.

7. Il presidente del collegio, contestualmente alla pronuncia favorevole alla sospensione, dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso in modo che essa possa svolgersi non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione.

8. Il provvedimento di rigetto dell'istanza preclude al ricorrente la richiesta di sospensione della riscossione agli organi amministrativi.

9. Se la decisione della commissione di primo grado conferma in tutto o in parte l'atto impugnato, l'ufficio tributario da cui esso promana applica sull'imposta dovuta, e la cui riscossione è stata sospesa dal provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo, una maggiorazione del 30 per cento annuo, ragguagliata al tempo intercorso fra il provvedimento di sospensione e il deposito della decisione, ferma restando l'applicazione degli interessi per ritardata riscossione stabiliti dalle singole leggi di imposta. Se la sospensione riguarda soltanto sanzioni non pecuniarie, l'ufficio tributario applica una pena pecuniaria di lire 200.000».

**Art. 2.**

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui all'articolo 15-bis i compensi previsti dai commi precedenti vanno corrisposti nella misura maggiorata del 30 per cento».

**Art. 3.**

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai segretari spetta un compenso di lire 1.500 per ogni decreto emesso ai sensi dell'ar-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 15-bis dalla sezione della commissione cui sono addetti ed esso viene liquidato dall'intendenza di finanza competente per territorio in base ai progetti di liquidazione formulati dalla segreteria della commissione. Il compenso va annualmente adeguato con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in correlazione alla misura dei compensi previsti dall'articolo 12 per i membri della commissione».

## Art. 4.

1. Alla copertura delle spese per i nuovi adempimenti delle commissioni tributarie di primo grado, che si valutano non superiori ai due miliardi di lire, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 9 dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge.